

COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del Reg.

Data 26-04-2018

Oggetto:	REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE
----------	---

L'anno Duemiladiciotto, il giorno Ventisei del mese di Aprile alle ore 21:15 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
FÈ FABRIZIO (Sindaco) BIAGIOTTI ALBERTO (Consigliere) CAPORALI FABRIZIO (Consigliere) CORDA GIUSEPPE MARIA (Consigliere) GAROSI MANOLO (Consigliere) MORINI ANNA LUCIA (Consigliere) FRANCI CESARE (Consigliere) BASSI PAOLA (Consigliere) BERNARDINI GIULIANO (Consigliere)	NARDI GIANLUCA (Consigliere) MASSAI SABRINA (Consigliere)
Tot. Presenti: 9	Tot. Assenti: 2

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor FÈ FABRIZIO (SINDACO)
- Partecipa il Segretario Comunale Signor. FIORDIPONTI MARIA ALICE.
- Partecipano i Signori Colombini Giampietro (assessore esterno) e Lizzi Luigi (assessore esterno) senza diritto di voto.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- [x] Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 [x] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Introduce l'argomento all'ordine del giorno il Sindaco che lascia la parola al consigliere Garosi per la trattazione del punto medesimo.

Prende la parola il consigliere Garosi: "Questa sera andiamo a modificare l'art. 22 del regolamento TARI che riguarda la riduzione del 30% sull'importo della tariffa per le utenze domestiche per coloro che praticano il compostaggio. Viene modificato l'articolo di questo regolamento che non disporrà più le percentuali di riduzione delle tariffe per chi pratica il compostaggio, poiché la materia si rinvia al regolamento sul compostaggio, che andiamo ad approvare questa sera. Sarà appunto questo nuovo regolamento che definirà le % di riduzione e le specifiche sul compostaggio".

Dopodiché,

Visto che l'articolo n. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ha previsto con decorrenza dal 1 gennaio 2014 l'entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale, composta dai seguenti tributi: l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo n. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la Tassa sui rifiuti (TARI) e la Tassa per i servizi indivisibili (TASI).

Preso atto che l'articolo n. 1, comma 704 della Legge n. 147/2013, nell'abrogare l'articolo n. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 201/2011, determina la soppressione della TARES, la tassa sui rifiuti e sui servizi in vigore nel 2013 e che, pertanto, il relativo Regolamento approvato cessa di avere applicazione dal 1 gennaio 2014, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data e le attività di controllo svolte in relazione ad esse.

Considerato che l'articolo n. 52 del D.lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'articolo n. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti.

Visto l'articolo n. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 446/97 i quali stabiliscono che: *"le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*.

Visto l'articolo n. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo n. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo n. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

Richiamato l'art. 151 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce la data del 31 luglio di ogni anno per la presentazione del D.U.P. e la data del 31 dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Richiamati altresì:

- il D.M. Interno 29 novembre 2017 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018;
- il D.M. Interno 9 febbraio 2018 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2018.

Vista la deliberazione G.C. n. 22 del 23 gennaio 2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020, esecutiva ai sensi di legge.

Vista altresì la deliberazione C.C. n. 14 del 22 febbraio 2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e bilancio di previsione 2018/2020, esecutiva ai sensi di legge.

Considerato che a norma dell'articolo n. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo n. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute dagli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in G.U. previsto dall'articolo n. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997.

Richiamato l'articolo n.1, comma 682 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo n. 52 del D.lgs. n. 446/97, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente in particolare per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Richiamata altresì la deliberazione C.C. n. 48 del 31 luglio 2014 di approvazione del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), così come modificata dalla successiva deliberazione C.C. n. 8 del 31 marzo 2015.

Dato atto che il comma 3 dell'art. 22 "Riduzioni per le utenze domestiche" del medesimo Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 48/2014 e modificato con deliberazione C.C. n. 8/2015 testualmente recita *"Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%, rapportata all'effettivo periodo di utilizzo. La riduzione è subordinata alla presentazione c/o l'ufficio comunale competente, di apposita istanza, attestante e comprovante il possesso dell'apposito contenitore, secondo il relativo modello; successivamente, a partire dalla concessione della riduzione, la stessa è subordinata alla presentazione dell'apposita dichiarazione, da depositarsi presso l'Ufficio TARI e presso l'Ufficio Tecnico, entro*

e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo al semestre solare di riferimento, attestante il quantitativo di frazione umida riciclata."

Considerato che è volontà di questa Amministrazione incentivare ed implementare la pratica del compostaggio domestico da parte delle utenze domestiche residenti nel comune di Pienza, al fine di perseguire modelli comportamentali volti ad uno sviluppo sempre più sostenibile del territorio e dell'ambiente.

Ritenuto opportuno pertanto provvedere alla modifica del comma 3 dell'art. 22 "Riduzioni per le utenze domestiche" del Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 48/2014 e modificato con deliberazione C.C. n. 8/2015 al fine di consentire la successiva approvazione, mediante apposito atto deliberativo, di un "Regolamento relativo alla pratica del compostaggio domestico e alla relativa riduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche residenti nel territorio comunale che effettuano tale pratica" con il fine di disciplinare in maniera più efficace la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della parte variabile del prelievo fiscale per le utenze domestiche residenti sul territorio comunale di Pienza che effettuano correttamente tale operazione, sull'esempio anche delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, e con l'obiettivo prioritario di ridurre la quantità complessiva di rifiuti prodotti sul territorio, in ottemperanza alle vigenti normative di settore.

Considerato, quindi, che occorre apportare delle modifiche al comma 3 dell'art. 22 "Riduzioni per le utenze domestiche" del Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 48/2014 e modificato con deliberazione C.C. n. 8/2015 e che il medesimo comma deve essere sostituito con il seguente:

"Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto l'Amministrazione Comunale può applicare una riduzione sulla parte variabile secondo modalità indicate nella deliberazione di Consiglio Comunale di Approvazione del Regolamento relativo alla pratica del compostaggio domestico e alla relativa riduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche residenti nel territorio comunale che effettuano tale pratica."

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal Responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune;

con voti espressi per alzata di mano:

FAVOREVOLI: 7 (Fè, Biagiotti, Caporali, Corda, Franci, Garosi, Morini);

CONTRARI: 0;

ASTENUTI: 2 (Bassi e Bernardini);

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE:

FAVOREVOLI: 7 (Fè, Biagiotti, Caporali, Corda, Franci, Garosi, Morini);

CONTRARI: 0;

ASTENUTI: 2 (Bassi e Bernardini).

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, le modifiche al comma 3 dell'art. 22 "Riduzioni per le utenze domestiche" del Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 48/2014 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 8/2015, allegato sotto la lettera "A1" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore a far data dal 1 gennaio 2019 e sostituisce integralmente il precedente testo approvato con la deliberazione C.C. n. 48/2014 e modificato con la deliberazione C.C. n. 8/2015;
3. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento Comunale modificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

con voti espressi per alzata di mano:

FAVOREVOLI: 7 (Fè, Biagiotti, Caporali, Corda, Franci, Garosi, Morini);

CONTRARI: 0;

ASTENUTI: 2 (Bassi e Bernardini).

DELIBERA

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito.

Area Contabile

Responsabile: Spadoni Mariella

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 27 - 2018

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 27 - 2018 .

Pienza, 16-04-2018

Il Responsabile
f.to Spadoni Mariella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 27 - 2018 .

Pienza, 16-04-2018

Il Responsabile del Settore Contabile
f.to Mariella Spadoni

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

FIORDIPONTI MARIA ALICE.

IL SINDACO

FÈ FABRIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 125 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, li 03-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORDIPONTI MARIA ALICE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 03-05-2018 al 18-05-2018
- è divenuta esecutiva dal giorno 03-05-2018
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li 03-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORDIPONTI MARIA ALICE